



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i trasporti e il turismo

2011/0438(COD)

20.6.2012

PROGETTO DI PARERE

della commissione per i trasporti e il turismo

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

Relatore per parere: Eva Lichtenberger

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Gli appalti pubblici svolgono una funzione importante nell'andamento economico complessivo dell'Unione europea. Le autorità pubbliche spendono circa il 18% del PIL dell'UE per beni, lavori e servizi. Dato il volume degli acquisti, gli appalti pubblici possono essere utilizzati come una potente leva per realizzare un mercato unico che promuova una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Gli appalti pubblici svolgono anche un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto sono uno degli strumenti basati sul mercato da usare per conseguire gli obiettivi del miglioramento del clima imprenditoriale e delle condizioni per l'innovazione delle imprese e per promuovere un più ampio ricorso agli appalti pubblici "verdi", favorendo la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio. La strategia Europa 2020 sottolinea, nel contempo, che la politica in materia di appalti pubblici deve garantire l'uso più efficiente dei fondi pubblici e che i mercati degli appalti devono rimanere aperti a livello UE.

Il relatore accoglie positivamente la proposta della Commissione volta ad ammodernare le direttive sugli appalti pubblici. La proposta legislativa dovrebbe tradursi in procedure più semplici e flessibili per le amministrazioni aggiudicatrici e facilitare l'accesso alle imprese, in particolare alle PMI. La revisione della normativa dovrebbe conciliare semplificazione delle norme e procedure solide ed efficaci in materia di criteri di aggiudicazione innovativi e sostenibili, garantendo al tempo stesso un utilizzo maggiore degli appalti pubblici on line (*e-procurement*).

Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, anche laddove le amministrazioni aggiudicatrici richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle proprie necessità, ad esempio in caso si opti per criteri di aggiudicazione che comprendono fattori inerenti al processo produttivo.

Il relatore ritiene fermamente che le autorità aggiudicatrici debbano usare come criterio di aggiudicazione quello dell'"offerta economicamente più vantaggiosa e più sostenibile" (*most economically advantageous and sustainable tender*, MEAST) e scartare il criterio alternativo basato sul "costo più basso". Poiché il MEAST tiene conto anche del prezzo, le autorità aggiudicatrici saranno in grado di effettuare le scelte più adatte alle proprie esigenze specifiche, valutando anche il costo, gli obiettivi sociali strategici, le soluzioni innovative e i criteri sociali e ambientali.

Gli appalti pubblici dovrebbero essere utilizzati quale mezzo per promuovere l'innovazione. Gli acquirenti pubblici devono essere incoraggiati ad acquistare prodotti e servizi innovativi al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Sono necessarie nuove soluzioni e idee innovative in particolare nel campo dei trasporti, e gli appalti pubblici dovrebbero fungere da strumento per rispondere a tali esigenze.

Le considerazioni sul ciclo di vita andrebbero migliorate, inoltre è necessario tenere conto degli effetti sociali ed ambientali sull'intero processo di produzione. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero pertanto disporre di maggiori possibilità per imporre esigenze

relative al processo di produzione e non solo al prodotto. Ciò condurrà ad appalti più sostenibili, anche nel settore dei trasporti.

Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche è necessario che gli enti aggiudicatori definiscano specifiche tecniche che tengano conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti. Questo vale in modo particolare nell'ambito del trasporto pubblico e del turismo.

Le disposizioni sui subappalti devono essere rafforzate. L'offerente deve avere l'obbligo di indicare nella sua offerta la quota eventuale dell'appalto che ha intenzione di subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. Inoltre, il contraente principale e tutti i subappaltatori devono poter essere ritenuti responsabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni legislative. È necessario istituire un sistema di controllo che copra tutte le parti della catena di appaltatori.

Il relatore ha presentato una serie di emendamenti concernenti le questioni delineate sopra. In alcuni casi è stato ritenuto necessario eliminare alcune disposizioni proposte dalla Commissione, dato che il relatore ritiene che determinate questioni possano essere affrontate in maniera più efficace nella legislazione nazionale, tenuto conto delle specificità settoriali e regionali, conformemente ai principi di sussidiarietà e di miglioramento della regolamentazione.

Infine, ma non per questo meno importante, il relatore desidera sottolineare la necessità di garantire la certezza giuridica e la coerenza delle direttive sugli appalti pubblici con l'attuale legislazione dell'Unione nel campo dei trasporti e dei servizi postali.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

L'appalto nel significato della presente direttiva consiste ***nell'acquisto o in altre forme di*** acquisizione di lavori, forniture o servizi da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici dagli operatori economici scelti dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici indipendentemente dal fatto che i lavori, le forniture o i servizi siano considerati per una finalità pubblica o meno.

Emendamento

L'appalto ***pubblico*** nel significato della presente direttiva consiste ***in un contratto stipulato a titolo oneroso per*** l'acquisizione di lavori, forniture o servizi da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici dagli operatori economici scelti dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici indipendentemente dal fatto che i lavori, le forniture o i servizi siano considerati per una finalità pubblica o

meno.

Or. en

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Un insieme completo di lavori, forniture e/o servizi, anche se acquistati attraverso diversi contratti, costituisce un appalto unico ai sensi della presente direttiva, qualora tali contratti siano parte di un progetto unico.

soppresso

Or. en

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente articolo per "interessi privati" si intendono quelli familiari, affettivi, economici o politici, oppure altri interessi comuni con i candidati o gli offerenti, compresi gli interessi professionali confliggenti.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo aspetto può essere affrontato in modo più efficace in sede di legislazione nazionale.

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) che il personale di cui al paragrafo 2, lettera a), sia tenuto a comunicare ogni conflitto di interesse in relazione a uno qualsiasi dei candidati o degli offerenti non appena ne venga a conoscenza, al fine di consentire all'amministrazione aggiudicatrice di adottare misure correttive;

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo aspetto può essere affrontato in modo più efficace in sede di legislazione nazionale.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di conflitto d'interessi, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate. Tali misure possono includere l'esclusione del membro del personale in questione dalla partecipazione alla procedura di gara in oggetto o la riassegnazione ad altri obblighi e responsabilità. Se i conflitti di interessi non possono essere risolti efficacemente con altri mezzi, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura.

In caso di conflitto d'interessi, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate.

Or. en

Motivazione

L'esatta natura di tali misure va decisa a livello nazionale.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Tutte le misure adottate in virtù del presente articolo sono documentate in una relazione unica come previsto all'articolo 85.

soppresso

Or. en

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

I candidati sono tenuti, all'inizio della procedura, a fornire una dichiarazione sull'onore che gli offerenti non hanno cercato e non cercheranno di:

Gli Stati membri stabiliscono le norme necessarie per prevenire, individuare e punire in modo efficace i comportamenti illeciti e la distorsione della concorrenza nell'ambito della procedura d'appalto, in particolare nella redazione dei documenti di gara, nella selezione dei candidati e nell'aggiudicazione dell'appalto.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti da 7 a 10 mirano a semplificare l'articolo 22.

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) esercitare influenze indebite sul processo decisionale delle amministrazioni aggiudicatrici o l'ottenimento di informazioni riservate che possano conferire loro vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;

soppresso

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) concludere accordi con altri candidati e offerenti volti a falsare la concorrenza;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) fornire deliberatamente informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – alinea

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici *possono* utilizzare una procedura competitiva con negoziato o un dialogo competitivo in uno dei seguenti casi:

Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici *possano* utilizzare una procedura competitiva con negoziato o un dialogo competitivo, **a condizione che garantiscano la parità di trattamento fra tutti gli offerenti**, in uno dei seguenti casi:

Or. en

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Per tutti gli appalti il cui oggetto è destinato all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

Emendamento

Per tutti gli appalti il cui oggetto è destinato all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati ***indicati nell'avviso di indizione di gara***, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

Or. en

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le specifiche tecniche possono inoltre includere, se del caso, requisiti in materia di:

(a) prestazioni, tra cui i livelli della prestazione ambientale e delle ripercussioni sul clima e le prestazioni in termini di processi produttivi socialmente sostenibili;

(b) ciclo di vita;

(c) processi produttivi socialmente sostenibili;

(d) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione;

(e) sicurezza o dimensioni, incluse le

procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, terminologia, simboli, collaudo e metodi di prova, imballaggio, marcatura ed etichettatura, istruzioni per l'uso;

(f) norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione dell'opera, nonché metodi e tecniche di costruzione e ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice è in grado di prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono.

Or. en

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, lo svolgimento e l'andamento delle trattative e del dialogo con gli offerenti.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'amministrazione aggiudicatrice può **decidere di** non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa, **perlomeno in forma equivalente**, gli obblighi **stabiliti** dalla legislazione

Emendamento

2. L'amministrazione aggiudicatrice può non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi **derivanti** dalla legislazione dell'Unione **o nazionale** in materia di

dell'Unione in materia di diritto del lavoro o di previdenza sociale o di diritto ambientale oppure *le* disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.

diritto del lavoro o di previdenza sociale, ***di norme sanitarie o di sicurezza*** o di diritto ambientale, ***dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura***, oppure ***dalle*** disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi violazione degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o della sicurezza sociale o di diritto ambientale oppure dalla legislazione internazionale in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencata nell'allegato XI: La conformità alla legislazione dell'Unione o alle disposizioni di diritto internazionale è soddisfatta anche se detta conformità avviene in una forma equivalente.

Emendamento

(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi violazione degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione ***o nazionale*** in materia di diritto del lavoro o della sicurezza sociale, ***di norme sanitarie o di sicurezza*** o di diritto ambientale, ***dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura***, oppure dalla legislazione internazionale in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencata nell'allegato XI. La conformità alla legislazione dell'Unione o alle disposizioni di diritto internazionale è soddisfatta anche se detta conformità avviene in una forma equivalente.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 55 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Ogni candidato o offerente che si trova in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1, 2

Emendamento

Ogni candidato o offerente che si trova in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1, 2,

e 3 può fornire all'amministrazione aggiudicatrice la prova che dimostri la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione.

e 3 può fornire all'amministrazione aggiudicatrice la prova che dimostri la sua affidabilità, ***o, a seconda dei casi, l'affidabilità del suo subappaltatore,*** nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione.

Or. en

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Il presente articolo si applica alle procedure di subappalto e ai subappaltatori.

Or. en

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) rispetto degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione o nazionale in materia di previdenza sociale o di diritto del lavoro, di norme sanitarie o di sicurezza o di diritto ambientale, dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura, oppure dalle disposizioni di diritto internazionale in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.

Or. en

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Il presente articolo si applica alle procedure di subappalto e ai subappaltatori.

Or. en

Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante una o più referenze elencate nell'allegato XIV, ***parte 1.***

Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, ***nonché del rispetto degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione o nazionale in materia di previdenza sociale o di diritto del lavoro, di norme sanitarie o di sicurezza o di diritto ambientale e dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura,*** può essere fornita mediante una o più referenze elencate nell'allegato XIV.

Or. en

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per

Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per

aggiudicare gli appalti pubblici è *uno dei seguenti*:

aggiudicare gli appalti pubblici è *quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e più sostenibile*.

(Il presente emendamento si applica a tutto il testo. La sua approvazione renderà necessarie conseguenti modifiche in tutto il testo.)

Or. en

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) offerta economicamente più vantaggiosa

soppresso

Or. en

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) costo più basso.

soppresso

Or. en

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, può essere considerata l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in

(b) per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, possono essere considerate l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di

questione, *con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del contratto, tale personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, che deve verificare che le relative sostituzioni garantiscano un'organizzazione e una qualità equivalenti;*

eseguire il contratto in questione;

Or. en

Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I criteri di aggiudicazione garantiscono una concorrenza effettiva e leale e sono accompagnati da requisiti che consentono all'amministrazione aggiudicatrice l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti, al fine di determinare se questi ultimi soddisfano i criteri di aggiudicazione.

Or. en

Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 69 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Offerte anormalmente basse

Prezzo dell'offerta

Or. en

Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi applicati, *se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni *dettagliate* sul prezzo o sui costi applicati *per la loro offerta.*

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 50% inferiore al prezzo medio o ai costi medi delle offerte restanti

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo aspetto può essere affrontato in maniera più efficace in sede di legislazione nazionale, tenendo conto delle specificità settoriali e regionali.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 20% inferiore al prezzo o ai costi della seconda offerta più bassa;

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo aspetto può essere affrontato in maniera più efficace in sede di legislazione nazionale, tenendo conto delle specificità settoriali e regionali.

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) sono state presentate almeno cinque offerte.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo aspetto può essere affrontato in maniera più efficace in sede di legislazione nazionale, tenendo conto delle specificità settoriali e regionali.

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Quando le offerte appaiono anormalmente basse *per altri motivi*, le amministrazioni aggiudicatrici *possono chiedere* spiegazioni *di questi altri motivi*.

2. Quando le offerte appaiono anormalmente basse, le amministrazioni aggiudicatrici, *prima di respingere un'offerta, chiedono* spiegazioni *supplementari*.

Or. en

Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) la conformità agli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione o nazionale in materia di previdenza sociale o di diritto del lavoro, di norme sanitarie o di sicurezza o di diritto ambientale, dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura, oppure dalle disposizioni di diritto internazionale in

materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.

Or. en

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.

Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione **e nazionale** in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale, **di norme sanitarie o di sicurezza** o di diritto ambientale, **o dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura**, o le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.

Or. en

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere **o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere** all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

Emendamento

1. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. **Ogni modifica nella catena del subappalto e ogni nuovo subappaltatore sono comunicati senza indugio all'amministrazione aggiudicatrice.**

Or. en

Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'autorità aggiudicatrice *trasferisca* i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti al contraente principale. ***In tal caso, gli Stati membri mettono in atto idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti.*** Gli accordi su questa modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara.

Emendamento

2. Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'autorità aggiudicatrice ***possa, in casi debitamente giustificati, trasferire*** i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti al contraente principale. Gli accordi su questa modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara.

Or. en

Motivazione

La direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applicherà (a partire dal marzo 2013) alle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni, e alle transazioni tra imprese (B2B).

Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nel primo appalto, avrebbero consentito la selezione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o avrebbero consentito l'aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se il valore della modifica può essere espresso in termini monetari, la modifica non è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 quando il suo valore non supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è inferiore al 5% del prezzo del contratto iniziale, sempre che la modifica non alteri la natura globale del contratto. In caso di numerose modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo delle successive modifiche.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 84

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 89 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di poteri di cui *all'articolo 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 e 86*, è conferita alla Commissione per ***una durata indeterminata*** a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

2. La delega di poteri di cui *agli articoli 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 e 86* è conferita alla Commissione per ***un periodo di cinque anni*** a decorrere dal [data di entrata in vigore della direttiva]. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di***

poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è prorogata tacitamente per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non vi si oppongano al più tardi tre mesi prima della fine di ciascun periodo.

Or. en

Emendamento 41
Proposta di direttiva
Allegato XIV – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) certificati o dichiarazioni idonei al fine di provare il rispetto delle norme di previdenza sociale, di diritto del lavoro, sanitarie, di sicurezza o ambientali definite dalla legislazione dell'Unione e nazionale e dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura;

Or. en